



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 aprile 2008 (08.04)
(OR. en)**

8157/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0065 (CNS)**

**AGRISTR 9
AGRIORG 33
AGRIFIN 15
REGIO 10**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	7 aprile 2008
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 168 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.4.2008
COM(2008) 168 definitivo

2008/0065 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 18 settembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

Il regolamento prevede due linee di sostegno: da un lato un regime specifico di approvvigionamento e, dall'altro, misure a favore delle produzioni agricole locali.

La prima di queste due linee consiste nella fornitura di prodotti essenziali per il consumo umano (articolo 3) o destinati alla fabbricazione di altri prodotti o ad essere utilizzati in quanto fattori di produzione agricoli, nell'ambito di un regime specifico di approvvigionamento inteso ad ovviare alle difficoltà connesse alla particolare situazione geografica di alcune isole dell'Egeo, che comporta costi di trasporto supplementari. I suddetti prodotti essenziali sono elencati nell'allegato I del trattato. Per questo motivo è opportuno modificare l'articolo 3 per includervi un riferimento all'allegato I del trattato e limitarne il campo di applicazione esclusivamente a tali prodotti.

La seconda linea di sostegno (articolo 7) istituisce misure a favore delle produzioni agricole locali in generale e ha quindi una portata più ampia rispetto all'articolo 3. È quindi opportuno modificare l'articolo 7 per includervi un riferimento alla Parte terza, Titolo II, del trattato in modo che siano contemplati i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

Inoltre, nella maggior parte dei casi le misure di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 costituiscono pagamenti diretti e, in quanto tali, dovrebbero figurare nel regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. In virtù dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1405/2006 la riga corrispondente alle isole del Mar Egeo è stata soppressa, per errore, dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003. Occorre pertanto rettificare di conseguenza l'allegato I di tale regolamento, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006.

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1405/2006 stabilisce la procedura per l'adozione delle modalità di esecuzione delle disposizioni previste nel suo capo II. Una disposizione simile è prevista dall'articolo 14 del medesimo regolamento con riguardo alle modalità di esecuzione dell'intero regolamento: per questo motivo occorre sopprimere l'articolo 6.

Infine, l'articolo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1405/2006 fa riferimento, tra le misure da includere nel programma di sostegno, alle disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative. Le disposizioni nazionali relative ai controlli e alle sanzioni amministrative non possono tuttavia essere soggette ad approvazione nell'ambito del programma comunitario di sostegno a favore delle isole minori del Mare Egeo: a norma dell'articolo 16 del regolamento in esame le misure nazionali possono infatti soltanto essere comunicate alla Commissione. È quindi opportuno modificare la lettera e) dell'articolo 9 per escludere le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative dal programma che le autorità competenti della Grecia sono tenute a presentare.

Alla luce di quanto precede la Commissione sollecita l'autorizzazione a procedere alla rettifica delle suddette sviste.

A questo scopo si allegano una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 e tutti i documenti necessari per l'avvio della procedura.

Il regolamento non incide sulle fonti di finanziamento né sull'intensità del sostegno comunitario.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1405/2006¹ stabilisce il campo di applicazione del regolamento e reca la definizione di isole minori. Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento appare necessario adattarne il campo di applicazione.
- (2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1405/2006 prevede un regime specifico di approvvigionamento inteso ad ovviare alle difficoltà connesse alla particolare situazione geografica di alcune isole dell'Egeo, che comporta spese di trasporto supplementari per l'approvvigionamento in prodotti essenziali per il consumo umano, o destinati alla trasformazione o ad essere utilizzati in quanto fattori di produzione agricoli. I suddetti prodotti essenziali sono elencati nell'allegato I del trattato. Per questo motivo è opportuno modificare l'articolo 3 per includervi un riferimento all'allegato I del trattato e limitarne il campo di applicazione esclusivamente a tali prodotti.
- (3) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1405/2006 stabilisce la procedura per l'adozione delle modalità di esecuzione delle disposizioni previste nel suo capo II. Una disposizione simile è prevista dall'articolo 14 del medesimo regolamento con riguardo alle modalità di esecuzione dell'intero regolamento: per questo motivo occorre sopprimere l'articolo 6.
- (4) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1405/2006 istituisce misure a favore delle produzioni agricole locali in generale e ha quindi una portata più ampia dell'articolo 3. È quindi opportuno modificare l'articolo 7 per includervi un riferimento alla Parte terza, Titolo II, del trattato, in modo che siano contemplati i prodotti del suolo,

¹ GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

- (5) L'articolo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1405/2006 fa riferimento, tra le misure da includere nel programma di sostegno, alle disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative. Le disposizioni nazionali relative ai controlli e alle sanzioni amministrative non possono tuttavia essere soggette ad approvazione nell'ambito del programma comunitario di sostegno a favore delle isole minori del Mare Egeo. A norma dell'articolo 16 del regolamento in esame le misure nazionali possono infatti soltanto essere comunicate alla Commissione. È quindi opportuno modificare la lettera e) dell'articolo 9 del menzionato regolamento per escludere le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative dal programma che le autorità competenti della Grecia sono tenute a presentare.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1405/2006.
- (7) Nella maggior parte dei casi le misure di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 costituiscono pagamenti diretti e, in quanto tali, dovrebbero figurare nel regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio². In virtù dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1405/2006, la riga corrispondente alle isole del Mar Egeo è stata soppressa, per errore, dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003. Occorre pertanto rettificare l'allegato I di tale regolamento, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1405/2006 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore dell'agricoltura intese ad ovviare alle difficoltà dovute alla lontananza e all'insularità delle isole minori del Mar Egeo, in appresso le 'isole minori'.";
- 2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato ("i prodotti agricoli"), essenziali nelle isole minori per il consumo umano o per la fabbricazione di altri prodotti o l'utilizzo in quanto fattori di produzione agricoli.";
- 3) l'articolo 6 è soppresso;
- 4) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

² GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).

"1. Il programma di sostegno contiene le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali nelle isole minori nell'ambito della Parte terza, Titolo II, del trattato.";

5) all'articolo 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le disposizioni adottate a garanzia dell'attuazione efficace e corretta del programma, tra l'altro in materia di pubblicità, controllo e valutazione;"

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, dopo la riga POSEI è inserita la riga seguente:

"

Isole del Mar Egeo	Capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (*****)	Pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, versati nel quadro delle misure contenute nei programmi
--------------------	---	---

(*****) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 3."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*